

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA - PALERMO, SEZ. III

R.G. N. 1390/2016

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

del Dott. **Di Silvestri Elio**, nato a Catania il 20 maggio 1952 (C.F. DSLLEI52E20C351U), della Dott.ssa **Paolino Donatella**, nata a Modica (RG) il 9 marzo 1973 (C.F. PLNDTL73C49F258Q), della Dott.ssa **Gervasi Antonina**, nata a Buseto Palizzolo (TP) il 1 maggio 1960 (C.F. GRVNNN60E41B288T), del Dott. **Carlo Genovese** nato a Catania il 28 luglio 1981 (C.F. GNVCR81L28C351O), del Dott. **Gaetano Consalvo** nato a Cesarò (ME) il 7 marzo 1955 (C.F. CNSGTN55C07C568N), del Dott. **Giovanni Spadaro**, nato a Favignana (TP) il 15 giugno 1948 (C. F. SPDGNN48H15D518B), del Dott. **Gerlando Zicari**, nato a Palermo il 3 dicembre 1974 C.F. (ZCRGLN74T03G273T), della Dott.ssa **Caterina Scorsone**, nata ad Agrigento il 19 gennaio 1972 (C.F. SCRNRN72A59A089R), tutti rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente, giuste procure a margine, dagli Avv.ti Carlo Comandè (C.F. CMNCRL73B25G273O), Patrizia Saiya (C.F. SYAPRZ74C51D514M) ed Enzo Puccio (C.F. PCCNZE79P26H269F), i quali dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica certificata avv.carlocomande@pec.it ovvero al seguente numero di fax 091-6252027, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Palermo nel via Nunzio Morello n. 40,

CONTRO

- l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;
- l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento



Noi sottoscritti Dott. Elio Di Silvestri, nato a Catania il 20 maggio 1952, Cod. Fisc. DSLLEI52E20C351U e Dott.ssa Donatella Paolino, nata a Modica (RG) il 9 marzo 1973, Cod. Fisc. PLNDTL73C49F258Q, nominiamo per rappresentarci e difenderci, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, gli Avv.ti Carlo Comandè, Patrizia Saiya ed Enzo Puccio ed eleggiamo domicilio presso il loro studio in Palermo nella Via Nunzio Morello n. 40. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimiamo il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 da noi conosciuto.

Elio Di Silvestri
Donatella Paolino

Carlo Comandè
Patrizia Saiya
Enzo Puccio

**Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 -
Farmaceutica, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;**

E NEI CONFRONTI

del Dott. **Bonina Francesco Paolo** - C.F. BNNFNC50S21E854U; della
Dott.ssa **Pulvirenti Maria** - C.F. PLVMRA67A42C351M; della Dott.ssa
Monforte Anna Maria - C.F. MNFNMR64R44F158F; del Dott.
Jafarpour Sakineh - C.F. JFRSNH58M47Z224Y; della Dott.ssa
Giambalvo Lara - C.F. GMVLRA70E61G273Z; della Dott.ssa
Bombaci Domenica - C.F. BMBDNC63S53F158E; della Dott.ssa
Pantò Alice - C.F. PNTLCA78E45G273S; del Dott. **Valenza Carlo** -
C.F. VLNCRL62H10B429B; del Dott. **Puglisi Giovanni** - C.F.
PGLGNN49M23F250J; del Dott. **Zanghì Antonino** - C.F.
ZNGNNN76P15F206G; della Dott.ssa **Managò Francesca** - C.F.
MNGFNC57T55I600T; del Dott. **Barbagallo Salvatore** - C.F.
BRBSVT49T02M139H; del Dott. **Savoca Marco** - C.F.
SVCMRC71L14G273N; del Dott. **Grillo Antonino** - C.F.
GRLNNN80L20B202P; della Dott.ssa **Di Giorgio Rosalia** - C.F.
DGRRSL68D66F158L; della Dott.ssa **Naccari Clara** - C.F.
NCCCLR80H55F158D; della Dott.ssa **Giambino Laura Lucia Rita**
Rosaria - C.F. GMBLLC68T59C351R; della Dott.ssa **Catalano Grazia**
Maria Anna - C.F. CTLGZM63L66I533N; della Dott.ssa **Franchina**
Daniela - C.F. FRNDNL61L44F848I; della Dott.ssa **Portelli Maria**
Rita - C.F. PRTMRT60T68H194W; della Dott.ssa **Caruso Sebastiana** -
C.F. CRSSST70R70F943X; del Dott. **Patanè Emanuele** - C.F.
PTNMNL71T28A028E; del Dott. **Grimaldi Marco** - C.F.
GRMMRC78E30G273F; della Dott.ssa **Fioravanti Tindara** - C.F.
FRVTDR56E44B198X; del Dott. **Consoli Antonio** - C.F.

Io sottoscritta Dott.ssa Antonina Gervasi, nata a Busetto Palizzolo (TP) il 1 maggio 1960, Cod. Fisc. GR-VNNN60E41B288T, nomino per rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, gli Avv.ti Carlo Comandè, Patrizia Saiya ed Enzo Puccio ed eleggo domicilio presso il loro studio in Palermo nella Via Nunzio Morello n. 40.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 da me conosciuta.

Autore
Carlo Comandè
Patrizia Saiya
Enzo Puccio

CNSNTN63T15G273L; della Dott.ssa **Pettinato Antonietta Maria** – C.F. PTTNNT58T59A070C; del Dott. **Calafiore Salvatore** – C.F. CLFSVT74P12A494D; della Dott.ssa **Montalto Maria Rosalia** – C.F. MNTMRS63R65F158B; della Dott.ssa **Gallitto Carmela** – C.F. GLLCML64M59G267C; della Dott.ssa **Siracusa Maria Angela** – C.F. SRCMNG50A42C351F; della Dott.ssa **Castiglione Marzia Marcella** – C.F. CSTMZM76H65C351B; della Dott.ssa **Carollo Anna** – C.F. CRLNNA75R65G273D; del Dott. **Paternò Massimo Antonio** – C.F. PTRMSM67A22B429Z; della Dott.ssa **Curreri Lidia** – C.F. CRRLDI76B61G975C; della Dott.ssa **Cascio Patrizia** – C.F. CSCPRZ59S69G273G; del Dott. **Marino Giuseppe** – C.F. MRNGPP64E19I754M; del Dott. **Giuffrida Mario** – C.F. GFFMRA79P10B202R; della Dott.ssa **Bianco Rita** – C.F. BNCRTI76T48C286R; del Dott. **Di Marco Salvatore** – C.F. DMRSVT60E30B615C; della Dott.ssa **Busa Barbara** – C.F. BSUBBR77E48F158H; della Dott.ssa **Cascone Valentina** – C.F. CSCBNT78B54H163R; della Dott.ssa **Cacciaguerra Giovanna** – C.F. CCCGNN58H46A494F; della Dott.ssa **Maggio Benedetta** – C.F. MGGBDT58H41G273D; della Dott.ssa **Piraino Marina** – C.F. PRNMRN49L46C074D; della Dott.ssa **Parisi Valeria** – C.F. PRSVLR74S55D960A; della Dott.ssa **Pensabene Giovanna** – C.F. PNSGNN48M67G273U; della Dott.ssa **Arrigo Eleonora** – C.F. RRGLNR78S70F158G; del Dott. **Obiso Rosario** – C.F. BSORSR63E22B385I; della Dott.ssa **Papaleo Giuseppina** – C.F. PPLGPP57H43H574A; della Dott.ssa **Di Martino Giuseppa Cinzia Antonella** – C.F. DMRGPP66A53C927X; della Dott.ssa **Russo Rosa Maddalena** – C.F. RSSRSO53P58F158X; della Dott.ssa **Tuzza Maria**

Noi sottoscritti Dott. Carlo Genovese, nato a Catania il 28 luglio 1981, Cod. Fisc. GNVCRL81L28C3510 e Dott. Gaetano Consalvo, nato a Cesarò (Messina) il 7 marzo 1955, Cod. Fisc. CNSGTN55C07C568N, nominiamo per rappresentarci e difenderci, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, gli Avv.ti Carlo Comandè, Patrizia Saiya ed Enzo Puccio ed eleggiamo domicilio presso il loro studio in Palermo nella Via Nunzio Morello n. 40. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 da noi conosciuti.

Carlo Genovese
Carlo Comandè
Patrizia Saiya
Enzo Puccio

Lina Santa – C.F. TZZMLN74L70C351I; della Dott.ssa **Raccuia Anagela** – C.F. RCCNGL56B60F951H; della Dott.ssa **Marrano Letizia Grazia** – C.F. MRRLZG66S48C351X; del Dott. **Anastasi Salvatore** – C.F. NSTSVT49M26B202H; della Dott.ssa **Gazia Erica** – C.F. GZARCE81E65G273K; della Dott.ssa **La Spina Agata** – C.F. LSPGTA66S54C351C; del Dott. **Nicolosi Lorenzo** – C.F. NCLLNZ51C05C351Y; della Dott.ssa **Scaduto Patrizia** – C.F. SCDPRZ63T64G273L; del Dott. **Panebianco Marco** – C.F. PNBMRC72B20C351W; della Dott.ssa **Marchesini Donatella** – C.F. MRCDTL75C55F158M; della Dott.ssa **Iabichella Giuseppina** – C.F. BCHGPP59P48F258V; della Dott.ssa **Mantione Maria** – C.F. MNTMRA50P41G273G; del Dott. **Bonvissuto Calogero Massimo** – C.F. BNVCGR76T27D960O; della Dott.ssa **Giandalia Giulia** – C.F. GNDGLI72H57G273G; della Dott.ssa **Lombardo Cinzia** – C.F. LMBCNZ75L50H163L; della Dott.ssa **Dimartino Rita** – C.F. DMRRTI61S66H163F; del Dott. **Romania Alessandro** – C.F. RMNLSN82R16C351F; della Dott.ssa **Di Gloria Teresa Maria** – C.F. DGLTSM71H49C351E; della Dott.ssa **Catalano Carmen** – C.F. CTLCMN76B45C351L; della Dott.ssa **Piazza Maria Enza** – C.F. PZZMRA56C55A089N; della Dott.ssa **Scarcella Tiziana** – C.F. SCRTZN61P41L331R; della Dott.ssa **Ficani Gaetana Maria** – C.F. FCNGNM60T57I533Z; della Dott.ssa **Butera Francesca** – C.F. BTRFNC77R44B428A; della Dott.ssa **Calderone Simona** – C.F. CLDSMN78L55G273O; della Dott.ssa **Calcagno Rosa Maria** – C.F. CLCMRM55R44C351W; del Dott. **Privitera Antonino** – C.F. PRVNNN48L31C351K; della Dott.ssa **Gialdi Alessandra** – C.F. GLDLSN78A42C351O; del Dott. **Giummarra Carmelo** – C.F.

Io sottoscritto Dott. Giovanni Spadaro, nato a Favignana (Trapani) il 15 giugno 1948, Cod. Fisc. SPD-GNN48H15D518B, nomino per rappresentarmi e difendermi, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, gli Avv.ti Carlo Comandè, Patrizia Saiya ed Enzo Puccio ed eleggo domicilio presso il loro studio in Palermo nella Via Nunzio Morello n. 40.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 da me conosciuto.

Giovanni Spadaro
Carlo Comandè
Patrizia Saiya
Enzo Puccio

GMMCML70D11H163R; del Dott. **Licitri Sergio** - C.F.
LCTSRG68L31F158H; del Dott. **Giummi Carmelo** - C.F.
GMMCML82R08F206T; del Dott. **Blunda Giancarlo** - C.F.
BLNGCR62E30L331G; della Dott.ssa **Tumino Giovanna** - C.F.
TMNGNN60L54H163I; del Dott. **Leanza Ugo** - C.F.
LNZGUO73B22C351N; della Dott.ssa **Vizzini Maria Lea** - C.F.
VZZMRL80E59G511H; del Dott. **Galante Giuseppe** - C.F.
GLNGPP78D16D423J; del Dott. **Cali Rino** - C.F.
CLARNI50D22G273K; del Dott. **Rizzo Salvatore** - C.F.
RZZSVT52H02F217M; della Dott.ssa **Previte Antonietta Maria** - C.F.
PRVNNT70A46Z614N; della Dott.ssa **Damiano Francesca Maria** -
C.F. DMNFNC85L60G377I; della Dott.ssa **Lannino Maria** - C.F.
LNNMRA82D42G273P; della Dott.ssa **Lauricella Giovanna** - C.F.
LRCGNN53R55E209H; della Dott.ssa **Panico Anna Maria** - C.F.
PNCNMR54E48I754B; della Dott.ssa **Interlicchia Silva** - C.F.
NTRSLV67L56G580I; della Dott.ssa **Oliveri Barbara** - C.F.
LVRBBR75E64D086U; della Dott.ssa **Settineri Giuseppe** - C.F.
STTGPP62C71F158X; della Dott.ssa **Zillitto Nunzia** - C.F.
ZLLNNZ59P54I864V; del Dott. **Vinci Alberto** - C.F.
VNCLRT68L28C351Y; della Dott.ssa **Scibetta Paolina** - C.F.
SCVPLN80C43F830F; della Dott.ssa **Guido Maria Ausialia** - C.F.
GDUMSL75S56G371N; della Dott.ssa **Barbera Rosaria** - C.F.
BRBRSR60P47F158B; del Dott. **Puleo Salvatore** - C.F.
PLUSVT51R18C351D; della Dott.ssa **Pecoraro Lucia** - C.F.
PCRLCU74T50G273L; della Dott.ssa **Azzolina Maria** - C.F.
ZZLMRA51B42G580T; della Dott.ssa **Abbruscato Zemira** - C.F.
BBRZMR74R67C351F; della Dott.ssa **Marrazzo Giuseppina** - C.F.

Noi sottoscritti Dott. Gerlando Zicari, nato a Palermo il 3 dicembre 1974, Cod. Fisc. ZCRGLN74T03-G273T e Dott.ssa Caterina Scorsone, nata ad Agrigento il 19 gennaio 1972 Cod. Fisc.

SCRCR-N72A59A089R, nominiamo per rappresentarci e difenderci, sia congiuntamente che disgiuntamente, ai fini del presente giudizio, gli Avv.ti Carlo Comandè, Patrizia Saiya ed Enzo Puccio ed eleggiamo domicilio presso il loro studio in Palermo nella Via Nunzio Morello n. 40.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo il consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizzo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 196/2003 da noi conosciuto.

Colpita Scorsone
Paolo Zicari

Saiya

Enzo Puccio
Roberto Saiya

MRRGPP84S55D122A; -della Dott.ssa **Sipala Marylinda** – C.F.
SPLMYL80L50C351R; del Dott. **Spadaro Angelo** – C.F.
SPDNGL60E16C351X; del Dott. **Prezzavento Orazio** – C.F.
PRZRZO61C10G371K; del Dott. **Galatioto Filippo** – C.F.
GLTFPP64B05L331M; del Dott. **Pullara Aurelio** – C.F.
PLLRLA73E07A089L; del Dott. **Agosta Francesco** - C.F.
GSTFNC49A12C927L; del Dott. **Valardita Alberto** – C.F.
VLRRLT68P08C351W; della Dott.ssa **Cangiano Antonina** – C.F.
CNGNNN63E52C351A; del Dott. **Borrometi Federico** – C.F.
BRRRFRC76B01F158O; della Dott.ssa **Guarcello Annalisa** – C.F.
GRCNLS79A66G273P; della Dott.ssa **Gargagliano Antonina** – C.F.
GRGNNN54T63G273G; del Dott. **Casiglia Pietro** – C.F.
CSGPRI71D25C351T; della Dott.ssa **Novara Apollonia** – C.F.
NVRPLN78A54D423M; della Dott.ssa **Sima Valeria Maria Grazia** –
C.F. SRNVRM81R41I199E; della Dott.ssa **Poidomani Ignazia** – C.F.
PDMGNZ56L68F258B; del Dott. **Misuraca Giovanni** – C.F.
MSRGNN71R06G273T; della Dott.ssa **Di Paola Maria Antonietta** –
C.F. DPLMNT65S54G273S; del Dott. **Scarfone Giovanni** – C.F.
SCRGNN64H29G082K; della Dott.ssa **Di Pietro Antonella** – C.F.
DPTNNL63S41C351Y; della Dott.ssa **Bonaccorso Sabrina** – C.F.
BNCSRN68L42C342H; del Dott. **Scaminaci Sebastiano** – C.F.
SCMSST71E17C351K; della Dott.ssa **Petrina Antonella** – C.F.
PTRNNL58M42B470K; del Dott. **Nicotra Angelo** – C.F.
NCTNGL69C23C351X; della Dott.ssa **Piemonte Agata** – C.F.
PMNGTA70S58C351S; del Dott. **Pandolfo Ignazio Ettore** – C.F.
PNDGZT58S30H700D; del Dott. **Scacco Antonio** – C.F.
SCCNTN64B05C351B; del Dott. **Nicosia Paolo** - C.F.

NCSPLA76T14G273V; della Dott.ssa **Di Caro Adele** - C.F.
DCRDLA69P48A089A; del Dott. **Bonaccorso Mario** - C.F.
BNCMRA76E20C351J; della Dott.ssa **Macaluso Maria Rita** - C.F.
MCLMRT78E57G273O; della Dott.ssa **Ficarra Santina** - C.F.
FCRSTN74R66F158R; della Dott.ssa **Cupani Cinzia** - C.F.
CPNCNZ66B41B602D; della Dott.ssa **Bandieramonte Carmelina Rosa**
- C.F. BNDCML62P62Z614C; del Dott. **Strano Antonino** - C.F.
STRNNN54M15F246H; della Dott.ssa **Francavilla Maria Giuseppina**
- C.F. FRNMGS64C59G211B; della Dott.ssa **Bonasera Roberta** - C.F.
BNSRRT70C46I754T; del Dott. **Galante Gianluca** - C.F.
GLNGLC79E17H163B; del Dott. **Termini Emanuele** - C.F.
TRMMNL76B12G273Q - della Dott.ssa **Artale Loredana Eleonora**
Elisabetta - C.F. RTLLDN63D45C351O; del Dott. **Di Iorio Francesco**
- C.F. DRIFNC74T01G317G; del Dott. **Scarfaloto Filippo Maria** -
C.F. SCRFPP74C02C351M; del Dott. **Serges Giuseppe** - C.F.
SRGGPP54E29C351B; della Dott.ssa **Catalano Giovannella** - C.F.
CTLGNN82C43G273Z; della Dott.ssa **Scoto Giovanna Maria** - C.F.
SCTGNN49C46C351T; della Dott.ssa **Fazio Rita** - C.F.
FZARTI79P44F158T; della Dott.ssa **Alabiso Anna Maria** - C.F.
LVSNMR56R53E573F; del Dott. **Savarino Pompeo** - C.F.
SVRPMP77E02G273W; della Dott.ssa **La Russa Raffaella** - C.F.
LRSRFL71C48A089U; della Dott.ssa **Mattia Liliana Irene** - C.F.
MTTLNR57E46F065Q; del Dott. **Barracco Guido** - C.F.
BRRGDU84L13F061B; del Dott. **Marsala Vincenzo** - C.F.
MRSVCN71L07G273U; del Dott. **Indelicato Sergio** - C.F.
NDLSRG82P17G273W; della Dott.ssa **Leonardi Agata Maria**
Loredana - C.F. LNRGMR78H58C351Q; della Dott.ssa **Gentile**

Barbara – C.F. GNTBBR73P60C351A; del Dott. **Floccari Vincenzo** – C.F. FLCVCN64L27F112R; della Dott.ssa **Ippolito Maria** – C.F. PPLMRA60A64C356Y; della Dott.ssa **Paternò Grazia Stefania** – C.F. PTRGZS80D47C351I; della Dott.ssa **Spampinato Federica** – C.F. SPMFRC77L67C651V; della Dott.ssa **Ferrara Doriana** – C.F. FRRDRN59M70D009F; della Dott.ssa **Filocamo Angela** – C.F. FLCNGL78M48F158H, della Dott.ssa **Albanese Antonella** – C.F. LBNNNL81A42G273U; del Dott. **Buscemi Giuseppe** – C.F. BSCGPP72L28C351B; della Dott.ssa **Genovese Francesca** – C.F. GNVFNC80T50H224X; della Dott.ssa **Rosso Emanuela Rita Vittoria Paola** – C.F. RSSMLR74R46C351D; della Dott.ssa **Vassallo Rosanna** – C.F. VSSRNN67C47C351W; del Dott. **Torrisi Giuseppe** – C.F. TRRGPP57L23A028O; della Dott.ssa **Mero Anna** - C.F. MRENN79M71D423T; della Dott.ssa **Capizzi Maria Grazia** - C.F. CPZMGR76E44D960H; della Dott.ssa **Tomasello Barbara Maria Rita** – C.F. TMSBBR78C44C351J – del Dott. **Bonaccorso Mario** - C.F. BNCMRA74S30C351L; della Dott.ssa **Gruttadauria Roberta Francesca** – C.F. GRTRRT79H66G273X; della Dott.ssa **Venuti Luisa** – C.F. VNTLSU76S50G273Q; del Dott. **Alagna Dario** - C.F. LGNDRA84R04G273C; del Dott. **Prosa Nicolò** – C.F. PRSNCL84D09D423D; del Dott. **Puglia Antonino Sebastiano** – C.F. PGLNNN64A04E773T; del Dott. **Sciascia Giuseppe** – C.F. SCSGPP48R01C356A; della Dott.ssa **Cali Maria Giuseppina** – C.F. CLAMGS58C58I754V; del Dott. **Pititto Paolo** - C.F. PTTPLA72T09G273E; della Dott.ssa **Castronovo Mariangela** – C.F. CSTMNG49R58E209Z; della Dott.ssa **Agate Vita Luisa** – C.F. GTAVLS58M44E974N; della Dott.ssa **Durante Stefania** – C.F.

DRNSFN72S61G273U; del Dott. **Migliore Giuseppe Salvatore** – C.F.
MGLGPP60B19A014W; del Dott. **Spina Vito** – C.F.
SPNVTI83P14D423Q; della Dott.ssa **La Terra Pirrè Rosa** – C.F.
LTRRSO59C62M088W; della Dott.ssa **Baglio Carolina Maria** – C.F.
BGLCLN54T65D861D; della Dott.ssa **Caleca Maria** – C.F.
CLCMRA80L56Z0112L; del Dott. **Ruggeri Ezio** – C.F.
RGGZEI65B21H519F; della Dott.ssa **Giangrande Maria** – C.F.
GNGMRA55P44F377D; del Dott. **Zangla Giuseppe Maria** – C.F.
ZNGGPP75P11A538I; del Dott. **Cavarra Antonino** – C.F.
CVRNNN65S06H574H; del Dott. **Giorgi Vincenzo** – C.F.
GRGVCN76R05G273Z; del Dott. **Pisciotta Gianfranco** – C.F.
PSCGFR82R16G273C; della Dott.ssa **Castrogiovanni Maria Grazia** –
C.F. CSTMGR79B52G273M; della Dott.ssa **Mingoia Donatella** – C.F.
MNGDTL71A43G273Z; della Dott.ssa **Piraino Giulia** – C.F.
PRNGLI65D70G273O; della Dott.ssa **Semilia Grazia** –
C.F. SMLGRZ61P45G273Y; del Dott. **Russo Francesco** – C.F.
RSSFNC51T13G273W; della dott.ssa **Dovì Adele** – C.F.
DVODLA63C66G273L; della Dott.ssa **Gianfortuna Benedetta** – C.F.
GNFBDT80P55C523C; del Dott. **Gentile Agostino** – C.F.
GNTGTN50M04G273K; della dott.ssa **Focciolà Gabriella** – C.F.
FCCGRL69E71F158K; della Dott.ssa **Licciardello Mara** – C.F.
LCCMRA80E61C351B; del Dott. **Cali Letterio** – C.F.
CLALTR75A01Z103K; della Dott.ssa **Puccio Federica** – C.F.
PCCFRC86A65G273R; della Dott.ssa **Sanzone Loredana** – C.F.
SNZLDN70R41G273D; della Dott.ssa **Veca Lucia** – C.F.
VCELCU61A58C351E; della Dott.ssa **Scarfone Rosa** – C.F.
SCRRSO63B62G082K; della Dott.ssa **Pompeo Flora** – C.F.

PMPFLR77E44F061Y; della Dott.ssa **Leonardi Camilla Pina Antonia Sofia** – C.F. LNRCLL65H67C351M; del Dott. **Bonomo Luca** - C.F. BNMLCU75C27F158M; della Dott.ssa **Minelli Germana** - C.F. MNLGMN60C61H501O; della Dott.ssa **Portella Maria Giovanna** - C.F. PRTMGV58A67E390S; del Dott. **Barone Sebastiano** residente in Siracusa nella Via Trento n. 5; del Dott. **Ganduscio Gaspare** – C.F. GNDGPR78R18H269X.

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

Quanto al presente ricorso per motivi aggiunti:

- del D.D.G. dell'Assessorato Regionale alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 1229 del 4 luglio 2016 e dell'allegata graduatoria finale del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana (pubblicati entrambi sul sito dell'Assessorato in data 5 luglio 2016) nella parte in cui non è stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della legge 221/1968, agli odierni ricorrenti in quanto titolari o collaboratori di farmacie rurali;
- della Relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso straordinario per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana, Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015, nella parte in cui nel dettare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ha stabilito che in relazione ai Titoli relativi all'esercizio professionale sarebbe stato attribuito un punteggio sino ad un massimo di 35 punti;
- dell'art. 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana ove interpretato nel senso che l'attribuzione della “...

maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968” per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti i quali abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);

Quanto al ricorso introduttivo del giudizio:

- della nota prot. n. 34230 del 15 aprile 2016 dell'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica, avente ad oggetto “*concorso straordinario per l'assegnazione di n. 222 farmacie in Sicilia. Richiesta di rettifica della valutazione dei titoli di servizio correlata al possesso del requisito della ruralità*”;
- della Relazione finale della Commissione giudicatrice del concorso straordinario per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana, Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015, nella parte in cui nel dettare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti ha stabilito che in relazione ai Titoli relativi all'esercizio professionale sarebbe stato attribuito un punteggio sino ad un massimo di 35 punti;
- dell'art. 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana ove interpretato nel senso che l'attribuzione della “... *maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968*” per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali non trovi applicazione per quei concorrenti i quali abbiano ottenuto, con

- riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);
- della graduatoria provvisoria del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana approvata con D.D.S. dell'Assessorato Regionale alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 169 del 6 febbraio 2015 nella parte in cui non è stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della legge 221/1968, ai concorrenti titolari o collaboratori di farmacie rurali i quali abbiano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti);
 - ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.S. dell'Assessorato Regionale alla Salute – Dipartimento Pianificazione Strategica n. 169 del 6 febbraio 2015;
 - ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dagli odierni ricorrenti.

FATTO

Con Decreto del 24 dicembre 2012, la Regione Siciliana approvava il bando di pubblico concorso straordinario per titoli per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione Siciliana, nonché per le sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso straordinario, ai sensi dell'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27.

Il su citato bando veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale concorsi, in data 11 gennaio 2013 e nel sito della Regione siciliana - Dipartimento pianificazione strategica all'indirizzo web:

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipPianificazioneStrategica e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Al concorso, fra gli altri, prendevano parte gli odierni ricorrenti, ovvero il Dott. Di Silvestri Elio in associazione con la Dott.ssa Paolino Donatella, la Dott.ssa Gervasi Antonina, il Dott. Giovanni Spadaro, il Dott. Gerlando Zicari in associazione con la Dott.ssa Caterina Scorsone, ed il Dott. Carlo Genovese in associazione con il Dott. Gaetano Consalvo i quali presentavano la domanda di partecipazione nei termini stabiliti dal bando medesimo.

Con Relazione finale Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015 la Commissione giudicatrice, del concorso straordinario per il conferimento di n. 222 sedi farmaceutiche nella Regione Siciliana, nell'individuare i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti, con riferimento ai Titoli relativi all'esercizio professionale stabiliva l'attribuzione fino ad un massimo di 35 punti ai sensi di quanto previsto dal D.P.C.D.M n. 298/1994.

Ad esito della verifica dei titoli di tutti i partecipanti al concorso, veniva stilata la graduatoria provvisoria.

A seguito, quindi, della lettura della graduatoria provvisoria, gli odierni ricorrenti, con apposita istanza notificata agli organi competenti, chiedevano l'accesso agli atti relativamente alle proprie schede di valutazione redatte dalla Commissione di valutazione.

Ebbene, a seguito del suddetto accesso agli atti, gli odierni ricorrenti, appuravano come la Commissione di valutazione, per una errata interpretazione della normativa di riferimento (come nel prosieguo meglio si chiarirà), non gli avesse attribuito, per intero, il punteggio agli stessi spettanti, in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 221 del 1968.

A tal proposito deve evidenziarsi come le modalità di calcolo della maggiorazione del punteggio che premia l'esercizio professionale nelle farmacie rurali siano disciplinate dall'art. 9 della Legge n. 221 del 1968 che dispone, infatti, che "Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50".

A sua volta l'art. 8 del bando di concorso straordinario di cui si discute, rubricato <<Valutazione dei titoli>>, sulla scorta dell'art. 9 della L. n. 221 del 1968 appena menzionato, stabiliva come "... All'attività svolta dal farmacista titolare o collaboratore di esercizio di cui all'art. 5, comma 1, del decreto -legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si applica la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968".

La Commissione giudicatrice, di contro, nello stabilire i criteri di valutazione, aveva disposto che ai "Titoli relativi all'esercizio professionale" potessero essere attribuiti fino ad un massimo di 35 punti, con la conseguenza che agli odierni ricorrenti non era stato

ricosciuto, per intero, il punteggio previsto dalla *lex specialis*, su menzionata, e cioè i 6,50 punti spettanti, in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali.

In altri termini, la Commissione ha illegittimamente ritenuto che l'incremento del 40% del punteggio per i titoli di esercizio professionale in farmacia rurale non consentisse ai candidati di superare il punteggio complessivo di 35 punti, con la conseguenza che gli odierni ricorrenti sono stati lesi non solo nei confronti dei farmacisti non rurali, ma anche nei confronti di coloro i quali, anch'essi aventi titolo al punteggio aggiuntivo, pur avendo meno anni di servizio, si sono visti attribuire il punteggio massimo previsto.

Pertanto, in considerazione del suddetto errore, commesso dalla Commissione di valutazione, nell'attribuzione dei punteggi, con atto stragiudiziale di diffida del 16 febbraio 2016 notificato all'Assessorato Regionale alla Salute ed alla Commissione, gli odierni ricorrenti, invitavano gli organi competenti *"a procedere ... a riformare e correggere, in autotutela, i punteggi attribuiti agli odierni istanti con riferimento ai titoli relativi all'esercizio professionale, riconoscendo agli stessi la maggiorazione di tale punteggio prevista dall'articolo 9 della Legge n. 221 del 1968...nonché a provvedere alla consequenziale modifica della graduatoria"*.

Per tutta risposta, l'Assessorato alla Salute, con la nota prot. n. 34230 del 15 aprile 2016, respingeva l'atto di diffida notificato dagli odierni ricorrenti, *"ritenendo che l'operato della Commissione di concorso sia stato regolare e conforme alla disciplina vigente..."*, comunicando, conseguentemente, il proprio intendimento a *"...non procedere ad*

alcuna rivalutazione dei punteggi per i servizi prestati presso quegli esercizi ricadenti nel requisito della ruralità”.

Avverso la suddetta nota, nonché avverso della Relazione finale della Commissione giudicatrice e la graduatoria provvisoria del concorso straordinario *de quo*, nella parte in cui non era stata attribuita la maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti ex art. 9 della legge 221/1968, ai concorrenti titolari o collaboratori di farmacie rurali che avevano ottenuto, con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale, il massimo punteggio attribuibile secondo i criteri fissati dalla Commissione (35 punti), gli odierni ricorrenti presentavano il ricorso introduttivo del presente giudizio.

I suddetti atti venivano, altresì, impugnati dinanzi a Codesto Ecc.mo T.A.R., con ricorso R.G. n. 1409/2016 da altri concorrenti anch'essi agenti al fine di veder riconosciuto il punteggio richiesto dagli odierni ricorrenti.

Codesto Ecc.mo Collegio, ha accolto con ordinanza n. 752 del 4 luglio 2016 l'istanza cautelare proposta in seno al ricorso R.G. 1409/2016, ritenendo fondate le censure sollevate avverso la mancata, o non completa, attribuzione del punteggio di cui all'art. 9 della L. n. 221/1968. In particolare, nella suddetta ordinanza Codesto Ecc.mo Collegio ha ritenuto **“di accogliere l'istanza cautelare ai fini della rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti”** affermando che **“le censure dedotte appaiono assistite da adeguato fumus boni juris alla luce di quanto condivisibilmente deciso - con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame - dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015”**.

Tuttavia, in pari data, il Dirigente Generale dell'Assessorato della Salute,

Dipartimento Pianificazione Strategia ha approvato, con D.D.G. n. 1229/2016 (pubblicato sul sito dell'Assessorato in data 5 luglio 2016), la graduatoria finale dei candidati al concorso pubblico *de quo*, senza che all'interno di detta graduatoria si sia proceduto alla rideterminazione dei punteggi nel senso indicato anche dagli odierni ricorrenti e ritenuto corretto da Codesto Ecc.mo T.A.R..

Alla luce della graduatoria definitiva oggi impugnata, la situazione dei ricorrenti è la seguente: **1) il Dott. Spadaro**, attualmente collocato in graduatoria al n. 775, ha avuto attribuiti 35 punti per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968. Qualora la Commissione avesse correttamente attribuito allo stesso i 6,50 punti spettanti (in quanto titolare di farmacia rurale come da scheda che allegata al ricorso introduttivo), il punteggio complessivo dello stesso anziché di 36,505 avrebbe dovuto essere pari a **43,005** punti, con conseguente avanzamento del Dott. Spadaro alla posizione n. 63 della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; **2) Il Dott. Di Silvestri**, capogruppo dell'associazione con la **Dott.ssa Paolino**, attualmente collocato in graduatoria al n. 21, ha avuto attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968. Qualora la Commissione avesse correttamente attribuito allo stesso i 6,50 punti spettanti (in quanto il Dott. Silvestri è stato prima collaboratore e poi titolare di farmacia rurale come da scheda che si allega al presente ricorso), il punteggio complessivo dello stesso anziché di 44,33 avrebbe dovuto essere pari a **50,83** punti, con conseguente avanzamento dell'associazione Dott. Di Silvestri/Dott.ssa Paolino al primo posto della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; **3) la Dott.ssa Gervasi**, attualmente collocata in graduatoria al n. 979, ha avuto

attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968. Qualora la Commissione avesse correttamente attribuito alla stessa i 6,50 punti spettanti (in quanto prima collaboratrice e poi titolare di farmacia rurale come da scheda che si allega al presente ricorso), il punteggio complessivo della stessa anziché di 35,098 avrebbe dovuto essere pari a **41,598** punti, con conseguente avanzamento della Dott.ssa Gervasi alla posizione n. 222 della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; 4) Il **Dott. Zicari** e la **Dott.ssa Scorsone**, partecipanti in associazione, attualmente collocati in graduatoria al n. 111, hanno avuto attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui, appena, 0,1111 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968. Qualora la Commissione avesse correttamente attribuito agli stessi i restanti 6,3889 punti spettanti (in quanto entrambi collaboratori di farmacia rurale come da schede che si allegano al presente ricorso), il punteggio complessivo degli stessi anziché di 42,3832 avrebbe dovuto essere pari a **48,7721** punti, con conseguente avanzamento dell'associazione Dott. Zicari/Dott.ssa Scorsone alla seconda posizione della graduatoria definitiva del concorso *de quo*; 5) Il Dott. Genovese e il Dott. Consalvo, partecipanti in associazione, attualmente collocati in graduatoria al n. 744, hanno avuto attribuiti punti 35 per l'attività professionale svolta, di cui 0 per la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968. Qualora la Commissione avesse correttamente attribuito agli stessi i 6,50 punti spettanti (in quanto il Dott. Consalvo è titolare di farmacia rurale come da scheda che si allega al presente ricorso), il punteggio complessivo degli stessi anziché di 36,801 avrebbe dovuto essere pari a **43,301**, con conseguente avanzamento

dell'associazione Dott. Genovese/Dott. Consalvo alla posizione n. 43 della graduatoria definitiva del concorso *de quo*.

Ciò posto, gli atti odiernamente impugnati sono del tutto illegittimi e per l'effetto devono essere annullati, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.L. 24 GENNAIO 2012 N. 1 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA L. 24 MARZO 2012 N. 27 E S.M.I. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 221 DEL 1968 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8 DEL BANDO DI CONCORSO STRAORDINARIO PER TITOLI PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 222 SEDI FARMACEUTICHE NELL'AMBITO DELLA REGIONE SICILIANA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA - ECCESSO DI POTERE – ILLEGITTIMITÀ MANIFESTA.

Come anticipato in punto di fatto, la Commissione di valutazione non ha attribuito agli odierni ricorrenti (invero solo parzialmente è stato riconosciuto ai ricorrenti Zicari/Scorsone) il punteggio agli stessi spettanti in quanto titolari e/o collaboratori di farmacie rurali, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 221 del 1968, nell'errata convinzione che tale maggiorazione non potesse essere nella specie applicata a tutti quei concorrenti (compresi gli odierni ricorrenti), i quali in relazione ai titoli afferenti l'esercizio professionale avessero, già, ottenuto 35 punti ovvero il massimo punteggio attribuibile ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.D.M n. 298/1994.

Tale vizio, che si riscontra e riverbera anche nella graduatoria finale oggi impugnata, fa sì che quest'ultima si appalesi del tutto illegittima in quanto la condotta dell'Amministrazione risulta contrastante tanto con la

normativa di settore, quanto alla luce delle numerose pronunce dei giudici amministrativi in materia, che hanno, a più riprese, ribadito come la maggiorazione del punteggio prevista dall'art. 9 della L. 221/1968 vada sempre applicata a prescindere dalla circostanza che il candidato abbia o meno ottenuto il punteggio massimo attribuibile, relativamente ai titoli di esercizio professionale, di cui al D.P.C.D.M. n. 298/1994.

A tal proposito occorre, innanzitutto, evidenziare come sia proprio l'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni nella L. 24 marzo 2012 n. 27 e s.m.i., ai sensi del quale è stato redatto il bando di concorso per cui è causa, a prevedere espressamente l'applicabilità della maggiorazione del punteggio prevista dal più menzionato art. 9 della L. n. 221/1968 per i titolari o collaboratori di farmacie rurali e ciò a prescindere da quanto previsto dal D.P.C.D.M. n. 298/1994.

Ed infatti, il su menzionato art. 11 al comma 5, prevede espressamente che *“Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298:*

a)-l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' equiparata, ivi comprese le maggiorazioni”.

Come è facilmente evincibile dalla lettura della su citata norma, pertanto, nei concorsi straordinari per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti, come nel caso di specie, in deroga a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 298/1994, e quindi a prescindere dal punteggio massimo

attribuibile ai titoli di esercizio professionale in esso stabilito; le Commissioni di valutazione devono, in ogni caso, procedere all'applicazione della maggiorazione prevista dall' art. 9 della L. n. 221/1968 ai concorrenti che ne abbiano diritto.

Ciò chiarito, a questo punto non può farsi a meno di evidenziare come non residui alcun dubbio sulla applicabilità al caso di specie del precetto normativo contenuto nell'art. 9 della L. n. 221/1968, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 362/1991 che ha provveduto a riorganizzare la procedura concorsuale nella materia che ci occupa.

Ed infatti, non solo l'art. 1 comma 1 del D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179 ha dichiarato come permanga vigente il predetto articolo 9 anche dopo la entrata in vigore della L. n. 362/1991, ma sul punto si è anche espressa la giurisprudenza amministrativa stabilendo chiaramente che **“l'art. 9, L. 8 marzo 1968 n. 221, nella parte in cui prevede un punteggio aggiuntivo nei concorsi pubblici per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti in favore del concorrente che per almeno cinque anni abbia esercitato in farmacie rurali, in quanto lex specialis è applicabile anche dopo l'entrata in vigore della L. 8 novembre 1991 n. 362, che ha provveduto a riorganizzare le procedure concorsuali nella materia de qua”**, in forza anche della considerazione che l'esercizio professionale in realtà disagiate o comunque minori meritasse di essere incentivato (cfr. Cons. Stato sez. V, 5 febbraio 2009, n. 635; T.A.R. Valle d'Aosta, Sez. I, 18 gennaio 2007, n. 18; T.A.R. Emilia Romagna - Parma, Sez. I, 1 aprile 2008, n. 204).

Sul punto si evidenzia, altresì, come, recentissimamente, sia intervenuto il Massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, il quale ha avuto modo di chiarire, in una fattispecie del tutto analoga a quella per cui è

causa, come “... deve ritenersi illegittima la clausola del bando in base alla quale: <<la maggiorazione deve essere calcolata sul punteggio riportato dal candidato in relazione all’attività prestata in sede farmaceutica rurale, ma in ogni caso la predetta maggiorazione non può comportare il superamento di punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l’attività professionale svolta>>...in quanto la normativa in esame, da considerarsi “lex specialis” rispetto alla normativa generale – L. n.362/1991 e D.P.C.M. n.298/1994 - non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso che ha stabilito come l’applicazione della maggiorazione – art.9 L. n. 221/1968 – non potesse comunque superare il punteggio massimo complessivo di sette punti per ciascun commissario. Nella sostanza, il bando, avendo specificato che il punteggio massimo di 35 punti è relativo a tutti i titoli attinenti all’esperienza professionale, si è attenuto a quanto stabilisce la legge e il DPCM, citati, in ordine al punteggio attribuibile per l’attività professionale, ma non ha implicitamente tenuto conto, anche della maggiorazione prevista dal predetto art. 9, la quale, si ricorda non poteva superare il limite massimo di punti 6,50 nei concorsi pubblici per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, considerato globalmente e non già riferito a ciascun commissario. Un’interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa - art. 9 di cui sopra -, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile. In sostanza, osservando la clausola del bando, soltanto coloro che hanno un’anzianità di poco più di 13 anni di servizio nelle

farmacie rurali potrebbero conseguire il massimo punteggio, mentre risulterebbero penalizzati coloro i quali sono in possesso di un'anzianità superiore – intorno ai 20 anni di servizio-, il che naturalmente oltre a porsi in contrasto con la legge, condurrebbe a conseguenze abnormi sul piano della razionalità e dell'imparzialità...Ne discende che in definitiva l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annullata l'impugnata clausola del bando e la relativa graduatoria di concorso”.

(cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2015, n. 5667).

Appare evidente allora come, alla luce di quanto sopra dedotto e della giurisprudenza passata in rassegna, la maggiorazione del 40% ex art. 9 L. n. 221/1968 debba attribuirsi al concorrente anche quando comporti il superamento del punteggio massimo complessivo previsto per l'attività professionale svolta.

Peraltro nel caso di specie il bando non prevede assolutamente il tetto massimo dei 35 punti con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale.

Tale limite è stato illegittimamente, quanto surrettiziamente, introdotto con la Relazione Finale prot. Segr. Concorso n. 37 del 16 gennaio 2015, impugnata già con il ricorso introduttivo del presente giudizio, con la quale la Commissione giudicatrice ha pubblicato i criteri di valutazione che avrebbe adottato.

Proprio in attuazione di tale illegittima previsione, la graduatoria odiernamente impugnata, e della quale si chiede la revisione, vede attribuito a ciascuno degli odierni ricorrenti un punteggio di gran lunga inferiore rispetto a quello agli stessi spettante ove si fosse data corretta applicazione dell'art. 9 della L. n. 221/1968.

La correttezza delle su estese censure e la applicabilità al concorso in parola dell'insegnamento reso dal Consiglio di Stato con la decisione n. 5667/2016 è stata rilevata anche da Codesto Ecc.mo TAR Sicilia con la su menzionata ordinanza n. 752/2016, con la quale, nel decidere sull'istanza di sospensione cautelare della graduatoria provvisoria formulata incidentalmente ad altro ricorso recante doglianze identiche alla presente, si era altresì ordinato all'Assessorato di procedere alla rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti.

Ed allora, alla luce di quanto ampiamente argomentato non è chi non veda come gli atti impugnati siano del tutto illegittimi.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Con specifico riferimento ai presupposti cautelari, se la sussistenza del *fumus boni iuris* emerge, all'evidenza, dalla lettura delle censure sopra dedotte, il *periculum in mora* si configura *in re ipsa* e deriva direttamente dagli effetti del provvedimento impugnato.

Ed infatti, la sospensione dell'efficacia del DDG impugnato e della correlativa graduatoria divengono indispensabili al fine di impedire che l'Assessorato proceda mediante interpello all'assegnazione delle singole sedi in pendenza del presente giudizio.

In tal senso, anche alla luce del precedente pronunciamento disposto da Codesto Ecc.mo TAR Sicilia con ordinanza n. 752/2016, la tutela cautelare potrebbe essere assicurata mediante ordinanza propulsiva volta, oltre che a sospendere l'efficacia degli atti impugnati, ad ordinare all'Assessorato la "*rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti*".

Sul punto, per completezza espositiva, si ricorda l'insegnamento espresso dal Consiglio di Stato, il quale ha precisato che "*anche se il Codice del*

processo amministrativo non fa alcuna espressa menzione, né all'art. 55 e né aliunde, all'istituto del c.d. "accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame", vale a dire della prassi processuale con cui il giudice amministrativo accompagna la sospensione, nelle more, dell'atto impugnato con l'ordine all'Amministrazione di riesaminare la situazione alla luce dei motivi di ricorso, nello stesso Codice non si ravvisano neppure espliciti divieti in tal senso, e talvolta possono anche sussistere ragioni di opportunità" (cfr. Cons. Stato sez. IV, 14 maggio 2014 n. 2475).

Per quanto dedotto,

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R.

- **preliminarmente**, sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati con il presente ricorso per motivi aggiunti e con ricorso introduttivo, assumendo le susseguenti determinazioni anche nei termini propulsivi di cui all'istanza cautelare;
- **nel merito**, accogliere il ricorso introduttivo ed il presente ricorso per motivi aggiunti e per l'effetto annullare gli atti impugnati ed ordinare all'amministrazione di modificare la graduatoria finale provvedendo:
 - a) con riferimento al Dott. Spadaro, collocato in graduatoria alla posizione n. 775, ad attribuire la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968 riconoscendo allo stesso i 6,50 punti spettanti, ed attribuendogli conseguentemente il punteggio complessivo di **43,005** punti, con conseguente avanzamento del Dott. Spadaro alla posizione n. 63 della graduatoria;
 - b) con riferimento all'associazione tra Dott. Di Silvestri/Dott.ssa Paolino, attualmente collocati in graduatoria alla posizione n. 21, ad attribuire la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968 riconoscendo a detta

associazione i 6,50 punti spettanti, ed attribuendo conseguentemente il punteggio complessivo di **50,83** punti, con conseguente avanzamento dell'associazione al primo posto della graduatoria;

c) con riferimento alla Dott.ssa Gervasi, attualmente collocata in graduatoria alla posizione n. 979, ad attribuire la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968 riconoscendo alla stessa i 6,50 punti spettanti, ed attribuendole conseguentemente il punteggio complessivo di **41,598** punti, con conseguente avanzamento della Dott.ssa Gervasi alla posizione n. 222 della graduatoria;

d) con riferimento all'associazione Dott. Zicari/Dott.ssa Scorsone, attualmente collocati in graduatoria alla posizione n. 111, ad attribuire la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968 riconoscendo a detta associazione i restanti 6,3889 punti spettanti, ed attribuendole conseguentemente il punteggio complessivo di **48,7721** punti, con conseguente avanzamento dell'associazione al secondo posto della graduatoria;

e) con riferimento all'associazione Dott. Genovese/Dott. Consalvo, attualmente collocati in graduatoria alla posizione n. 744, ad attribuire la maggiorazione ex art. 9 della L. n. 221/1968 riconoscendo a detta associazione i 6,50 punti spettanti, ed attribuendole conseguentemente il punteggio complessivo di **43,301**, con conseguente avanzamento dell'associazione alla posizione n. 43 della graduatoria del concorso *de quo*.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.

Palermo, 25 luglio 2016

Avv. Patrizia Saiya

Avv. Carlo Comandè



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Carlo Comandè, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 29 marzo 2007, ha notificato per conto dei Dott.ri **Di Silvestri Elio, Paolino Donatella, Gervasi Antonina, Carlo Genovese, Gaetano Consalvo, Giovanni Spadaro, Gerlando Zicari, Caterina Scorsone**, il suesteso ricorso per motivi aggiunti facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio postale di Palermo 9 in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al n. 6024 del registro cronologico, all'**Assessorato Regionale della Salute**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, CAP 90146.

Raccomandata A.R. n. 76758661762-4

Avv. Carlo Comandè



2) previa iscrizione al n. 6025 del registro cronologico, all'**Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio VII - Farmaceutica**, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con sede in Palermo, Via A. De Gasperi n. 81, CAP 90146.

Raccomandata A.R. n. 76758661763-5;


Avv. Carlo Comandè



3) previa iscrizione al n. 6026 del registro cronologico, al **Sig. Bonina Francesco Paolo** c.f. BNNFNC50S21E854U, residente in Catania nella Via Randazzo n. 19, CAP 95125

Raccomandata A.R. n. 76758661764-6;

Avv. Carlo Comandè



4) previa iscrizione al n. 6027 del registro cronologico, al **Sig. Valenza Carlo**, c.f. VLNCRL62H10B429B, residente in Palermo in Via Catania n. 28, CAP 90141.

Raccomandata A.R. n. 76758661765-7;


Avv. Carlo Comandè



5) previa iscrizione al n. 6028 del registro cronologico, al **Sig. Barone Sebastiano**, residente in Siracusa nella Via Trento, n. 5, CAP 96100.

Raccomandata A.R. n. 76758661761-3;

Avv. Carlo Comandè



25 N. Raccomandata

76758661763-5



Posteitaliane

EP0735-EP0739 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (01/01/01) - S. 4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

ASSESSORATO REG. DELLA SANITA' - DIPART. PIANIFICAZIONE STRATEGICA - SERVIZIO VII - FARMACENTICA C/O AVV. DIST.

DESTINATARIO STATO DI PALERMO

VIA / PIAZZA VIA A. DE GASPERI N° CIV. 81

C.A.P. 90146 PALERMO PROV. PA

MITTENTE Avv. CARLO COMANDE Via Nunzio Morello, 40 90144 PALERMO N° CIV. Tel 091340070 Tel/Fax 0916252027 avv.carlocomande@pec.it

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R. Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 43066 Sez. 09 Operaz. 241
Causale: AG 26/07/2016 18:18
Peso gr.: 39 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. Agg. 766832471685 TASSE

N. 6024 N. Raccomandata

76758661762-4



Posteitaliane

EP0735-EP0739 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (01/01/01) - S. 4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SANITA' - DIPART. PIANIFICAZIONE STRATEGICA - SERVIZIO VII - FARMACENTICA C/O AVV. DIST.

DESTINATARIO STATO DI PALERMO

VIA / PIAZZA VIA A. DE GASPERI N° CIV. 81

C.A.P. 90146 PALERMO PROV. PA

MITTENTE Avv. CARLO COMANDE Via Nunzio Morello, 40 90144 PALERMO N° CIV. Tel 091340070 Tel/Fax 0916252027 avv.carlocomande@pec.it

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R. Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 43066 Sez. 09 Operaz. 240
Causale: AG 26/07/2016 18:17
Peso gr.: 39 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. Agg. 766832471696 TASSE

N. 6026 N. Raccomandata

76758661764-6



Posteitaliane

EP0735-EP0739 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (01/01/01) - S. 4) Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

ROSA FRANCESCA PAOLO

DESTINATARIO

VIA / PIAZZA VIA RANDALLO N° CIV. 19

C.A.P. 95125 CATANIA PROV. CT

MITTENTE Avv. CARLO COMANDE Via Nunzio Morello, 40 90144 PALERMO N° CIV. Tel 091340070 Tel/Fax 0916252027 avv.carlocomande@pec.it

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI A.R. Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 43066 Sez. 09 Operaz. 242
Causale: AG 26/07/2016 18:19
Peso gr.: 39 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
Serv. Agg.: AR
Cod. Agg. 766832471674 TASSE

N. 6027

N. Raccomandata

76758661765-7



Posteitaliane

EP0705-EP1489 - Mod. 22 AG - VCD 2400 - Ed. 01/2015 - SE 24 Ed. 02/14

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	VALENZA CARLO	
	VIA / PIAZZA	VIA CATANIA	28 N° CIV.
	C.A.P.	90144 PALERMO	PA PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. CARLO COMANDE	
	VIA / PIAZZA	Via Nunzio Morello, 40	
	C.A.P.	90144 PALERMO	N° CIV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			
C.A.P.		COMUNE	PROV.
		Tel 091340070 Tel/Fax 0916252027 avv.carlocomande@pec.it	

Fraz. 43066 Sez. 09 Operaz. 243
 Causale: AG 26/07/2016 18:20
 Peso gr.: 73 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR^{lo} 766832471663
 Accettazione manuale: TASSE

N. 6028

N. Raccomandata

76758661761-3



Posteitaliane

EP0705-EP1489 - Mod. 22 AG - VCD 2400 - Ed. 01/2015 - SE 24 Ed. 02/14

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
E' vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	BARONE SEBASTIANO	
	VIA / PIAZZA	VIA TRENTO	5 N° CIV.
	C.A.P.	96100 SIRACUSA	SR PROV.
MITTENTE	MITTENTE	Avv. CARLO COMANDE	
	VIA / PIAZZA	Via Nunzio Morello, 40	
	C.A.P.	90144 PALERMO	N° CIV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input checked="" type="checkbox"/> A.R.	
Contrassegnare la casella interessata			
C.A.P.		COMUNE	PROV.
		Tel 091340070 Tel/Fax 0916252027 avv.carlocomande@pec.it	

Fraz. 43066 Sez. 09 Operaz. 239
 Causale: AG 26/07/2016 18:16
 Peso gr.: 39 Tariffa € 7.70 Affr. € 7.70
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AR^{lo} 766832471641
 Accettazione manuale: TASSE